

Milano, 03/07/2020  
NEC\_DC\_2020\_66\_OUT

Spett.le

**Regione Abruzzo**

Dipartimento Opere Pubbliche  
Servizio Valutazione Ambientale  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*Inviata a mezzo PEC*

**Oggetto: controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Atri datate 16 giugno 2020 ed acquisite al protocollo della Regione Abruzzo il 23 giugno 2020 con riferimento alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su ex-cava per una potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri.**

La scrivente NextEnergy Capital Italia S.r.l., in persona del legale rappresentate *p.t.* Gianluca Boccanera, con riferimento al procedimento di VA avviato da Codesta Spett.le Amministrazione in relazione al progetto di impianto fotovoltaico su ex-cava della potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri (TE) e alla nota in oggetto, nell'ambito della quale la predetta amministrazione comunale ha osservato:

- (i) con riferimento alla destinazione e agli usi delle aree interessate dal progetto, che le stesse sarebbero state restituite agli scopi agricoli nonostante la precedente attività estrattiva esercitata;
- (ii) con riferimento alla porzione di area che era oggetto della citata attività estrattiva, che la stessa non sarebbe stata esercitata su tutti i terreni ricompresi nelle zone oggetto di intervento, ma su una parte limitata;
- (iii) con riferimento all'incidenza sul contesto ambientale del progetto, che lo stesso non sarebbe di modesta entità;
- (iv) con riferimento al valore paesaggistico dell'area di progetto, che le misure di mitigazione proposte non sarebbero adeguate;

rileva quanto segue.

## **Premessa**

In via preliminare, le osservazioni del Comune di Atri sono da considerarsi come tardive. Infatti, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. n. 152/2006 rubricato *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di*

*assoggettabilità a VIA*, lo studio preliminare ambientale trasmesso dal proponente è pubblicato nel sito *web* dell'autorità competente e tale pubblicazione è comunicata dalla stessa autorità a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati; ai sensi del comma 4 del citato art. 19, ***“entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione [della pubblicazione], chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente”***.

Nel caso di specie, la data di pubblicazione della documentazione relativa al progetto risale al 17 gennaio 2020 e la comunicazione di avvenuta pubblicazione è datata 21 gennaio 2020: tale ultima data rappresenta, quindi, il termine a partire dal quale devono essere computati i quarantacinque giorni entro i quali gli interessati (ivi compreso il Comune di Atri) possono presentare osservazioni.

Il termine per presentare osservazioni è scaduto il 28 maggio 2020<sup>1</sup> e la nota del Comune di Atri, datata 16 giugno 2020 ed acquisita al protocollo regionale il 23 giugno 2020, è da considerarsi quindi anzitutto tardiva.

\* \* \*

Fermo restando quanto precede, nel merito si osserva quanto segue.

**(i) Osservazione n. 1**

*“I terreni oggetto di intervento non sono assolutamente equiparabili ad ex cave che dopo l'attività estrattiva non siano state oggetto di ripristino e che versino in uno stato di abbandono e degrado, bensì si tratta di ex area estrattiva sulla quale sono stati attuati tutti quegli interventi di ripristino ambientale prescritti dal provvedimento autorizzativo regionale (Determinazione Dirigenziale n. DI3/74 del 25/09/2007) come si evince dall'ultimo verbale di sopralluogo del 19/12/2019 che rileva il completo ripristino ambientale e la restituzione agli scopi agricoli dell'area di cava.”*

Come rappresentato negli elaborati depositati dalla scrivente (sul punto, si fa rinvio a pagina 3 della relazione paesaggistica, par. 4.1 dello Studio Preliminare Ambientale), i terreni occupati dal progetto sono aree interessate da più di un trentennio da attività estrattiva, allo stato conclusa, rispetto alla quale sono solo di recente terminati i lavori di ripristino ambientale (come da verbale di sopralluogo del 19 dicembre 2019 rilasciato dal Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestante il completamento del ripristino ambientale mediante ritombamento totale dell'area di cava). Già tale considerazione depone nel senso della piena compatibilità dell'area con l'insediamento proposto: trattandosi di un'area di cava esausta e di basso pregio agricolo. E' evidente che la realizzazione su tali

---

<sup>1</sup> Si rileva che ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del DL n. 18/2020, *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”* e tale ultimo termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 2020, ad opera del comma 1 dell'art. 37 del DL n. 23/2020.

terreni di un impianto fotovoltaico registri un minore impatto per l'ambiente di quanto non averrebbe su altre zone del territorio regionale.

Negli elaborati sopra citati, ove si menziona il pregresso impiego a cava dell'area, la scrivente intendeva porre in enfasi esattamente tale aspetto, ossia la intervenuta (fisiologica) minore capacità agronomica di aree che sono state coinvolte in un prolungato e intenso programma estrattivo, perdurato trentuno anni (dal momento che il rilascio della prima autorizzazione all'esercizio di tale attività risale al 1989). Come noto, la capacità agricola di un suolo/terreno dipende sia dalle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei suoli sia dal suo profilo pedologico, in cui si instaura un rapporto diretto fra la parte arabile e quello che viene comunemente definito sottosuolo: questo rapporto in una ex-cava ripristinata ad uso agricolo necessita, per ricostituirsi, di un numero di anni maggiore rispetto ad aree che non sono state in passato interessate da attività del medesimo tenore di quella svolta sulle zone oggetto del progetto, non essendo sufficienti le operazioni di risagomatura, tombamento e, comunque, di riporto/stesura di terreno per ripristinare un indice di fertilità del terreno in grado di sostenere le colture vegetali, tipico piuttosto di aree con le medesime caratteristiche ma non utilizzate a fini estrattivi.

In questo senso la valenza agricola di una ex-cava, in cui pure sono stati attuati tutti gli interventi di ripristino ambientale prescritti dal provvedimento autorizzativo, si presenta nell'immediato di gran lunga inferiore ai terreni agricoli che non hanno subito modificazioni e prelievi dal sottosuolo. È, infatti, anche per tali ragioni che il legislatore intende premiare sia economicamente che giuridicamente gli impianti fotovoltaici installati sulle aree ex-cava (benché ripristinate all'uso agricolo, cfr. D.M. 5 maggio 2011, art. 14 comma 1, lett. a)<sup>2</sup> e D.M. 4 luglio 2019, art. 9, comma 2, lett. a) e art. 14, comma 4, lett. b<sup>3</sup>).

## **(ii) Osservazione n. 2**

*“L'attività estrattiva non è mai stata esercitata su tutti i terreni ricompresi nelle particelle autorizzate ma ha interessato principalmente (ma si potrebbe dire anche esclusivamente) parte della particella n. 19 lasciando sempre "intatte" le restanti particelle che, come si rileva dalle foto aeree degli anni scorsi, sono state oggetto di sfruttamento a scopi agricoli. In particolare in una ortofoto del 2017 sono chiaramente visibili le operazioni di trebbiatura e lo sfruttamento quasi totale a scopi agricoli delle aree di "cava" ad esclusione della porzione oggetto dell'ultimo ripristino ambientale che ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di proroga del 2013 e del 2016. Ciò a riprova che l'intervento proposto non riguarda aree da ripristinare ma aree agricole di fatto.”*

Come si evince anche dalla documentazione relativa alla cava approvata e coltivata, già allegata al progetto depositato e denominata “Atri\_ADO2\_Documentazione ex cava.pdf”, l'attività estrattiva ha riguardato nel corso del periodo di sfruttamento della cava tutta l'area.

---

<sup>2</sup> Che assegna una maggiorazione tariffaria del 5% a impianti ubicati su cave, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto “non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico”.

<sup>3</sup> Ove è stabilito che costituisce criterio di priorità per l'accesso alle tariffe incentivanti la collocazione su “cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'averuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti”.

A conferma di tale circostanza, si segnala che l'intera area si presenta alla medesima quota sul livello del mare, elemento sintomatico del fatto che l'estrazione di ghiaia è stata sulla stessa uniforme. Sempre sul punto, a riprova di quanto da ultimo evidenziato, la superficie della cava coltivata e ripristinata è, peraltro, riportata nella scheda censimento attività estrattive 67004C\_G198 pubblicata da Codesta Spett.le Amministrazione Regionale ed è pari a circa 10,6 ettari e, dunque, quasi coincidente (per eccesso) con l'area utilizzata per il progetto fotovoltaico, pari a circa 10,0 ettari.

**(iii) Osservazione n. 3**

*"Non si condivide quanto sostenuto dalla società proponente nell'elaborato "Atri\_SPA\_Studio Preliminare Ambientale" l'opera oggetto di intervento genera "...una incidenza sul contesto ambientale di modesta entità. La matrice ambientale che principalmente viene interessata è quella paesaggistica. Anche qui, però, non si rinvengono elementi di criticità significativi" infatti un'area di circa 15 ettari coperta da 16.422 pannelli del tipo ad inseguitore solare monoassiale oltre alla realizzazione di due sostegni-pali di altezza intorno ai 30 metri (uno sulla sponda del Comune di Atri ed uno su quella del Comune di Roseto degli Abruzzi dei quali non è stata prodotta documentazione progettuale) oltre alle opere di connessione alla rete elettrica, non è pensabile che non incidano negativamente sul paesaggio di intervento."*

Nel precisare ulteriormente che l'area di intervento è di circa 10,0 ettari, si ribadisce che in relazione alla documentazione progettuale delle opere di connessione la scrivente è, in ogni caso, disponibile a fornire tutti i chiarimenti che Codesta Spett.le Amministrazione necessitasse per poter valutare compiutamente l'incidenza paesaggistica dell'opera in aggiunta alla documentazione già fornita (sul punto, si fa particolare rinvio alla tavola denominata *Atri\_Imp14A\_Sezioni linea aerea.pdf*, alla relazione generale, oltre che a tutte le planimetrie depositate).

Si rappresenta, inoltre, che nel periodo intercorso tra gennaio 2020, mese in cui è stato depositato lo Studio Preliminare Ambientale e la data odierna, e-distribuzione S.p.A. ha approvato il progetto delle opere di connessione, già inoltrato alla Regione Abruzzo a corredo dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003, depositata il 14 aprile 2020.

**(iv) Osservazione n. 4**

*"Si rileva che parte dell'impianto proposto e la quasi totalità degli impianti di connessione (incluso i due sostegni di 30 metri) ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004. Sebbene la ditta abbia previsto la realizzazione di dispositivi di mitigazione degli impatti visivi (barriera verde di circa 2 m di altezza) si ritengono gli stessi insufficienti e inadeguati per sortire gli effetti funzionali preposti, anche per le dimensioni dell'impianto. A tal proposito preme osservare che la presenza nelle vicinanze della autostrada o la prossimità ad una zona industriale (posta tra l'altro al di là dell'autostrada) non costituiscono di per se motivi sufficienti per classificare il territorio di cui trattasi di basso valore paesaggistico e pertanto quasi non meritevole di tutela."*

In relazione alle esigenze di tutela paesaggistica dell'area oggetto del progetto, preme sin da subito evidenziare che è stata attivata, presso la competente autorità, la procedura intesa al rilascio di

autorizzazione paesaggistica, con la presentazione di tutti gli elaborati specialistici previsti. Pertanto, le competenti amministrazioni esprimeranno i propri indirizzi nelle opportune sedi procedurali.

Tuttavia, ove Codesta Spett.le Amministrazione necessitasse di chiarimenti o ulteriori precisazioni sulla documentazione già presentata, la scrivente conferma la propria piena disponibilità a fornire ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento dell'istruttoria.

In questa sede, preme rilevare che le opere di mascheramento sin qui proposte sembrano già sufficienti a mitigare gli impatti derivanti dal progetto e tenuto anche in considerazione la circostanza che le barriere naturali presenti, i punti visibili individuati e gli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale già storicamente messi in atto dall'uomo nella zona, si sono ritenute non necessarie ulteriori modalità di mitigazione rispetto alla barriera verde prevista nel progetto.

Ad ogni buon conto, come anticipato, si resta a disposizione per accogliere eventuali ulteriori proposte della Codesta Spett.le Amministrazione intese a favorire il più adeguato inserimento del progetto nel contesto territoriale oggetto di analisi, senza tuttavia che tali valutazioni possano aggravare il già complesso procedimento autorizzativo pendente. In altri termini, si confida che Codesta Spett.le Amministrazione abbia sin da ora tutti gli elementi per poter concludere la propria istruttoria, impartendo le misure ritenute più opportune in termini di mitigazione ambientale.

Infine, relativamente alla vicinanza delle aree all'autostrada e alla locale zona industriale, si è meramente rappresentato come l'intensa attività estrattiva, unitamente alla vicinanza con tali infrastrutture e insediamenti, qualifichi l'area come *"paesaggio periurbano, che ha subito profonde trasformazioni nel tempo"*, non intendendo, tuttavia, associare – per tali ragioni – un basso valore paesaggistico alla zona. Ciò che la scrivente ha, infatti, rilevato è che la stessa si potrebbe prestare – meglio di altre – alla collocazione di un progetto come quello oggetto dell'istanza, rappresentando tale area un giusto compromesso tra l'esigenza di produrre energia da fonte rinnovabile, in aderenza agli obiettivi posti – solo da ultimo – dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che si configura – a sua volta – come un aggiornamento rispetto alla precedente Strategia Energetica Nazionale (SEN), e l'assenza di impatti significativi sul territorio e sull'ambiente nel quale si inserisce il progetto. Come noto, infatti, il citato PNIEC stabilisce obiettivi nazionali vincolanti al 2030, inter alia, sulle fonti rinnovabili, prevedendo, in particolare, per quanto riguarda la generazione elettrica, che la stessa aumenti del 65% rispetto ai valori attuali, arrivando a coprire oltre il 55% dei consumi nazionali. Sul punto, preme rilevare come lo stesso piano affronta la tematica dell'uso del suolo nell'ottica del predetto sviluppo delle rinnovabili e, in specie, della crescita sul territorio nazionale del numero di impianti di grande taglia. Tale tema era, peraltro, in precedenza stato oggetto di riflessione anche nel Decreto Fer 1, che incentivava, tra le altre, la realizzazione di impianti su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo. Pare opportuno ricordare, da ultimo, che, nell'ambito delle menzionate strategie energetiche, si stima che il potenziale delle aree dismesse, come quella oggetto della presente istanza, possa coprire una parte significativa della capacità generativa richiesta per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC per il fotovoltaico.

\* \* \*

Nella speranza di aver fornito chiarimenti utili a valutare l'istanza oggetto del procedimento in itinere, si conferma la piena disponibilità della scrivente a sottoporre ogni ulteriore illustrazione e/o precisazione nel corso della riunione del 6 luglio p.v. del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di consentire a Codesta Spett.le Amministrazione di disporre di tutti gli elementi istruttori idonei a concludere il procedimento, auspichiamo, con la non assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti.

**NextEnergy Capital Italia S.r.l.**



Gianluca Boccanera  
Managing Director Italy



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0213678/20	15/07/2020	EMAIL	<b>Mittente:</b> GIANLUCA.BOCCANERA@NEXTENERGYCAPITAL.COM	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	CODICE PRATICA 20/6466: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CCR VIA - GIORNO 21 LUGLIO 2020						
<b>Impronta:</b>	31420991256F88D990CBA2CAFCC4EDAD36E796F9E013443B2C006D96C9D0AE68						